

N. 7234/2019 VG



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

Dott. ssa Daniela CANEPA	Presidente
Dott.ssa Laura CASALE	Giudice
Dott.ssa Anna BERTINI	Giudice relatore –estensore

emette il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 7234/2019 tra

....., elettivamente domiciliate in Genova, via Cesarea 10/7 presso lo studio dell'avv. Ilaria Gibelli che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Elena Fiorini come da mandato in calce al ricorso introduttivo.

COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco pro tempore, in qualità di Ufficiale del Governo, elettivamente domiciliato in Genova via Garibaldi 9; Palazzo Tursi Civica Avvocatura rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Allasia.

PREFETTURA DI GENOVA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui ufficio in Genova viale Brigate Partigiane 2 è elettivamente domiciliata.

visto il parere del Pubblico Ministero in sede

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in data 18.7.2019, l i, premesso:
-di aver iniziato nel 2009 una stabile relazione sentimentale;

-di avere, nell'anno 2016, intrapreso una convivenza presso l'abitazione di

-di essersi rivolte, nel luglio 2018, alla clinica "Institut Marques" di Barcellona, al fine di iniziare la "Fecondazione in vitro con trasferimento embrionario", convenendo che fosse a portare a termine la gravidanza, principalmente in ragione dell'età e degli impegni lavorativi;

-che in data presso l'ospedale San Martino di Genova è nato il piccolo

-di avere, in data 17 maggio 2019, presentato istanza di riconoscimento della doppia maternità al Comune di Genova, con indicazione nel certificato di nascita di in qualità di genitori, sia di , madre che l' ha partorito, sia di genitore intenzionale.

-che in data 29.5.2019 il Comune di Genova rendeva il rifiuto "di iscrivere il bambino nato il cui è stato imposto il nome di , con l'indicazione della qualità di madre sia della Sig.ra , sia della Sig.ra , nonché la richiesta di aggiunta del cognome della sig.ra a quello del minore". Tutto ciò premesso, le ricorrenti hanno chiesto nel presente giudizio la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova e la rettifica, ai sensi dell'art. 95 dpr 396/2000, mediante la sostituzione dell'atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita con indicazione delle due ricorrenti come madri del minore , ovvero, in via alternativa mediante annotazione della ricorrente ai quale secondo genitore del minore, con richiesta, in ogni caso, che al minor venga aggiunto il nome .

Secondo la prospettazione delle ricorrenti il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo sotto diversi profili: a) mancata considerazione dell'interesse del minore, che costituirebbe il primo criterio per deliberare ogni questione in materia di *status filiationis*; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 e falsa applicazione dell'art. 9 c. 3 Legge 40/2004 nel provvedimento impugnato, in relazione al nuovo concetto di genitorialità, potendo lo *status* di figlio attualmente prescindere dal dato genetico, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 162/2014; 272/2017); c) violazione dell'art. 8 della legge nr. 40/2004 per cui il consenso informato sottoscritto dalle ricorrenti all'applicazione delle tecniche di PMA rappresenta l'assunzione consapevole e irrevocabile della responsabilità genitoriale; d) falsa applicazione dell'art. 11 c. 3 dpr 396/2000 in relazione al principio di tipicità degli atti di stato civile, dovendosi intendere detto principio come riguardante le indicazioni prescritte e non il loro contenuto e dovendosi leggere alla luce del superiore interesse del minore.

Si è costituito il Comune di Genova, in via preliminare eccependo il non corretto inquadramento dell'azione nel decreto di fissazione di udienza recante l'erronea indicazione dell'art. 337 c.c.; nel merito, il Comune ha instato per il rigetto della domanda delle ricorrenti in quanto infondata sulla base: a) dell'orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nr. 221/2019 ; 237/2019) e della Suprema Corte (pronunce nr. 7668/2020 e nr. 8029/2020) nonché del decreto della Corte D'Appello di Genova in data 25.6.2020;b) dell'interesse del minore, che può essere garantito attraverso istituti previsti dall'ordinamento quali l'adozione di cui all'art. 44 c. 1 lett. D) legge nr. 84/1983; c) dell'asserita inefficacia del consenso informato espresso dalle ricorrenti in

sede di procreazione medicalmente assistita, che puo' essere espresso validamente solo dai soggetti indicati nell'art. 5 della legge 40/2004; c) del principio di tipicità degli atti dello Stato Civile, non potendo l'Ufficiale di Stato Civile redigere atti aventi contenuto diverso da quello stabilito dalla legge.

Si sono costituiti altresì il Sindaco di Genova, in qualità di Ufficiale di Governo e la Prefettura di Genova, instando per il rigetto del ricorso, assumendo in particolare che: a) il riconoscimento della genitorialità nel caso di specie troverebbe ostacolo nell'art. 5 della legge 40/2004 e nell'art. 4 della stessa legge che disciplinano le condizioni soggettive e oggettive per accedere alla PMA nel nostro ordinamento; b) la domanda delle ricorrenti si porrebbe in contrasto con l'art. 11 c. 3 DPR 396/2000 e con il principio di tipicità degli atti civili, avendo ad oggetto la formazione di un atto non previsto e non disciplinato dal nostro ordinamento.

Il Pubblico Ministero in sede in data 2.10.2020 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, affermando che, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 e dell'applicazione del principio del superiore interesse del minore, si deve ritenere che l'art. 8 della legge citata attribuisca lo stato di figlio legittimo o riconosciuto della coppia che ha espresso il consenso alle tecniche di PMA, a prescindere dal fatto che la coppia sia formata da persona di sesso diverso o dello stesso sesso.

Preliminarmente, risultano prive di pregio le eccezioni formulate dal Comune resistente, che ha rilevato il non corretto inquadramento della fattispecie nel provvedimento di fissazione udienza, formalmente emesso con l'indicazione di una norma errata (l'art. 337 c.c.), dovendosi ritenere che la presenza di un evidente refuso nel decreto sopra richiamato non possa inficiare la validità del procedimento di che trattasi, correttamente incardinato sulla base di una designazione presidenziale del giudice delegato, il quale, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, si è correttamente riservato di riferire al Tribunale in composizione collegiale, che statuisce, in questa sede, previa valutazione di un parere già espresso dal Pubblico Ministero.

Passando all'esame del merito della vertenza, si osserva innanzitutto che la delicata e controversa materia è stata oggetto di recentissimi interventi della giurisprudenza di legittimità: in particolare, dopo la nota sentenza delle SU della Cassazione nr. 12193 dell'8 maggio 2019, altre pronunce ne hanno sostanzialmente confermato l'orientamento e ribadito la legittimità del rifiuto dell'annotazione del riconoscimento da parte del genitore cd intenzionale (Cassazione nr. 8325/2020 e Cassazione nr. 7668/2020; quest'ultima, in specie, nell'affermare il principio, ha inoltre precisato che nell'ordinamento italiano vige il divieto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di PMA, previsto dall'art. 5 della legge 40/2004 e desumibile anche da altre disposizioni – quali l'art. 30 c. 1 dpr 396/2000 e l'art. 7 c. 1 lett. A) dpr 223/1989, come sostituito dall'art. 1 c. 1 lett. C) dpr 126/2015 "*che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato*").

La Corte D'Appello di Genova, con decreto emesso in data 25.6.2020, in accoglimento del reclamo proposto dal Comune di Genova, ha rigettato la richiesta delle ricorrenti di

procedere alla rettifica dell'atto di nascita di un minore con l'indicazione della doppia genitorialità, ritenendo che *“Se è vero che nel nostro ordinamento sono riconosciute tre forme di genitorialità (naturale, adottiva e da PMA) tuttavia la prestazione del consenso, correttamente ritenuto quale presupposto della filiazione derivante da PMA, non può essere disancorata dai presupposti e dalle condizioni che sono dettate dalla legge perché sia validamente prestato, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo (tipologia di tecniche ammesse) e formale (modi di espressione del consenso) e il consenso “può essere validamente espresso solo dai soggetti ai quali viene consentito l'accesso alla PMA, come individuati dall'art. 5, per cui il consenso può avere le conseguenze indicate dagli artt. 8 e 9 e quindi l'acquisizione dello status di figlio “della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6” per il nato “ a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita “ solo se il consenso sia stato espresso dai soggetti suindicati e con le formalità che sono analiticamente disciplinate dalla legge. (...) solo un ampliamento delle categorie dei soggetti (...) che possono accedere alla PMA potrebbe consentire il riconoscimento dello status di figlio (non del solo genitore naturale) ma della coppia che ha fatto ricorso alla PMA”.*

Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio di non condividere il percorso argomentativo sopra delineato e di confermare quindi la decisione già assunta in fattispecie analoghe, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 e dell'applicazione del principio della preminenza dell'interesse superiore del minore.

In tale prospettiva “sostanzialistica” si deve ritenere che il divieto di cui all'art. 5 legge 40/2004, che preclude alle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla PMA, non sia ostativo al riconoscimento della genitorialità nell'ipotesi in cui una coppia decida comunque di fare ricorso a tali pratiche, dovendosi avere riguardo non alla liceità/illiceità della condotta delle parti, bensì al superiore interesse del figlio nato a seguito di una pratica vietata in Italia ma del tutto lecita all'estero.

Nell'attuale sistema normativo, infatti, è il consenso espresso ai sensi dell'art. 8 della legge 40/2004 ad essere alla base della costituzione del rapporto di filiazione in caso di ricorso alla PMA, così come nella gestazione ordinaria lo è il dato biologico genetico; quindi, il medesimo consenso è idoneo a determinare le genitorialità in relazione ai nati a seguito di tecniche di PMA e ad assumere prevalenza assoluta sulla discendenza biologica, non avendo solo valenza di consenso informato al trattamento medico, ma costituendo, *in primis*, assunzione di responsabilità nei confronti del nato.

La tesi cui si aderisce appare innanzitutto confortata da un'interpretazione sistematica della legge 40/2004, per cui la violazione del precetto di legge e in specie del divieto di praticare PMA al di fuori dei casi previsti dalla legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, senza che peraltro ne siano rimossi gli effetti e con la previsione che la sola prestazione del consenso comporta di per sé il riconoscimento del figlio e, come detto, la correlativa assunzione della responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

L'orientamento cui si aderisce è stato espresso in più occasioni dalla giurisprudenza anche recente della Suprema Corte; si richiama, in particolare la pronuncia della Cassazione nr. 13000 del 15 maggio 2019 che, relativamente ad un caso di fecondazione omologa post mortem (pratica vietata dall'art. 5 della legge 40/2004) ha

affermato che *“qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità / illegittimità, in Italia della tecniche di PMA (..) non potrebbe certamente riflettersi , in negativo , sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a PMA non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse del nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso”*; (..) *“l’art. 8 esprime l’assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di PMA, La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5 con i quali si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla PMA, così dimostrando una sicura preminenza alla tutela del nascituro, sotto il profilo della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalità procreativa”(..)* *“Oramai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita(..) o colui che sia tale per effetto di adozione: cio’ dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione”*.

L’interesse del minore viene in rilievo sia dal punto di vista del sopra richiamato principio di non discriminazione per cui, *“le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla legge 40 del 2004 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica di fecondazione illegale in Italia non puo’ ricadere su chi è nato”* (Cassazione, nr. 19599/16), sia sotto il profilo dell’interesse del minore in relazione al progetto genitoriale della coppia.

Si tratta di un principio fondamentale secondo le norme costituzionali interne (artt. 2 e 30 Cost.), europee (art. 24 Carta di Nizza), internazionali (Convenzione di New York), principio al quale si ispira anche la nostra legislazione ordinaria, a partire dalla riforma della filiazione e affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte nelle decisioni relative a fanciulli come interesse prevalente, permeando quindi, indiscutibilmente, l’intero sistema.

Si richiama al proposito la sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014 che ha precisato che la procreazione medicalmente assistita coinvolge *“plurime esigenze costituzionali”* e conseguentemente la legge 40/2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango che richiedono un *“bilanciamento tra di essi”*. La stessa Corte ha affermato che la scelta della coppia destinataria della legge 40/2014 di *“diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi, che .. è riconducibile agli artt. 2,3 e 31 Cost”*. Sulla stessa linea si pone la sentenza Corte Cost. nr. 205/2015 che ha affermato che l’interesse del minore *“trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità”*.

L’art. 8 unitamente all’art. 6 e 9 della legge 40 /2004, mettendo al primo posto interesse del minore, dà rilievo al principio di responsabilità procreativa, fondando sul consenso il rapporto di filiazione; sul punto, giova anche ricordare la decisione della CA di Perugia (decreto 221/2018 del 22.8.2018), che a sua volta richiama il decreto del Tribunale di Pistoia 5.7.2018 per cui *“si deve affermare che lo status filiationis è*

regolarmente costituito nei confronti di entrambe le donne che compongono la coppia tutte le volte che sia stata utilizzata una tecnica di PMA anche se in carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla normativa interna. Cio' in quanto, se è vero che tale condotta puo' scontarsi con le sanzioni di cui all'art. 12 legge 40/2004, è pur vero che la violazione di norme interne non puo' comunque portare alla lesione dei diritti del minore a vedersi riconosciuto come figlio delle due mamme che hanno legittimamente manifestato il loro consenso ad assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro. In altri termini si deve prescindere da ogni valutazione sulla legittimità delle condotte poste in essere dai genitori perché la scelta degli adulti non puo' andare a discapito dei minori (..) e dal loro diritto di avere un secondo genitore come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art. 24 par. 3 "il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che cio' sia contrario al suo interesse".

Sulla stessa linea si pone anche una recentissima pronuncia della Corte D'Appello di Roma (23 aprile 2020) che afferma che *"il minore ha diritto a conoscere la sua provenienza e ad essere riconosciuto figlio di entrambe coloro che all'interno di una relazione affettiva, hanno concorso alla sua nascita; ha diritto che entrambe esercitino pienamente le responsabilità che hanno consapevolmente assunto prestando il consenso alla PMA e che entrambe siano tenute ad adempiere ai doveri nei confronti del minore stesso che ne discendono".*

Si aggiunga che in ambito legislativo è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che ha fatto rientrare nel concetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, con l'articolo I comma 20: *"al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184."*

Si può quindi affermare che l'evoluzione del diritto di famiglia italiano, con riferimento specifico alla determinazione dello *status filiationis* ha condotto al chiaro riconoscimento di modelli diversi di genitorialità che ad esso possono dare luogo e rispettivamente, quella da procreazione naturale, quella adottiva, e quella da procreazione medicalmente assistita; in specie, in merito a tale ultimo modello di genitorialità assume importanza centrale la consapevole assunzione di responsabilità genitoriale all'atto di intraprendere un percorso di procreazione assistita: in tale tipo di procreazione *"l'elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell'acquisizione dei relativi status"* e, pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una "genitorialità affettiva e psicologica" oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, con riguardo agli effetti del consenso alla tecnica di p.m.a. sulla determinazione della filiazione disciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inserita in un percorso evolutivo del nostro

ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciuto rilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, ma anche alla loro conservazione sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche i principi sottesi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/17 per cui l'eventuale illiceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancella automaticamente l'interesse del minore alla conservazione dello *status* così acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere la determinazione della filiazione al consenso alla tecnica, indipendentemente dalla sua liceità in attuazione dei principi fondanti l'unicità dello *status* di figlio nella riforma della filiazione.

Ne discende che la non contrarietà all'ordine pubblico dell'omogenitorialità, l'evoluzione del diritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, sia eterosessuali che omosessuali, costituiscono il perno di diverse pronunce di merito e di legittimità secondo cui l'omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell'autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento, per cui *“se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona ‘svolge la sua personalità’ e se la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce ‘espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi delle persone... deve escludersi che “la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell'ordinamento un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli” ... “l'assetto giuridico è sempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale”*

“Nel caso di minore nato....da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra, l'atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio.” (Corte d'Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014).

Giova da ultimo evidenziare che la Cassazione, con ordinanza nr. 8325/2000, ha ritenuto di sottoporre al vaglio della Consulta la legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 40/2004, dell'art. 18 DPR 396/2000 e dell'art. 64 c. 1 Legge 218/1995 per come interpretati dalla sentenza Cassazione SU III. 12193/2019, sulla base della constatazione che il diritto vivente formatosi a seguito della predetta pronuncia si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di diritti inviolabili del minore e del diritto di uguaglianza correlati ai rapporti di filiazione. E al proposito la Cassazione si richiama al parere consultivo reso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo in materia – in

base al Protocollo nr. 16 allegato alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo – secondo cui un divieto generale e assoluto di riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale sarebbe lesivo dell'identità del minore e del suo diritto alla continuità dello *status filiationis* in quanto comprometterebbe il radicamento del minore nel contesto familiare in cui è nato. La Cassazione si richiama inoltre ad un recente parere espresso dalla CEDU che ha affermato che, in caso di ricorso a tecniche di maternità surrogata all'estero, lo Stato di origine deve riconoscere il rapporto di filiazione, a tutela dell'interesse del minore, anche se tale tecnica è vietata dalle leggi nazionali.

Ritiene quindi questo Collegio che, tenendo conto di una lettura evolutiva e costituzionalmente orientata del sistema che partendo dall'assunto per cui il principio fondamentale di ordine pubblico è quello della tutela dei diritti fondamentali del minore (art. 2 Cost.), tenuto conto del divieto di non discriminazione per nascita (art. 3 Cost) e della piena tutela del rapporto con i genitori (artt. 30 e 31 Cost), il trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non può essere diverso e deteriore per il solo fatto che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge, avendo la coppia manifestato il proprio consenso al momento della scelta di ricorrere alla PMA ove la dichiarazione sia conforme all'art. 6 L. 40/2004 e occorrendo privilegiare l'interpretazione degli artt. 8 e 9 della legge 40/2004 che più risponde al principio di uguaglianza tra soggetti nati a seguito di PMA in nome del superiore interesse del minore, dovendo quindi anche la madre cd intenzionale essere riconosciuta come genitore.

In definitiva, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro anche formale nel certificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa tutela che hanno i figli di coppie eterosessuali nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere accolta la richiesta di rettifica.

Né può reputarsi ostacolo il principio di tipicità degli atti dello stato civile che, come sul punto evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, riguarda il tipo di indicazioni prescritte e non il loro contenuto e deve necessariamente essere letto al di là dei rilievi formalistici, alla luce del superiore interesse del minore. D'altra parte, si evidenzia che li artt. 29 e 30 del DPR 396/2000 relativi all'"atto di nascita" e alla "dichiarazione di nascita" non contengono alcun elemento che possa impedire la formazione dell'atto in conformità alla richiesta delle ricorrenti, prevedendo la sola indicazione dei "genitori" del nuovo nato, senza riferimento al sesso degli stessi.

Va pertanto dichiarato illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di attribuire a _____ in aggiunta al cognome _____ anche quello _____ e, per l'effetto, deve essere ordinata la rettificazione dell'atto di nascita.

Si ritiene infine di accogliere l'istanza delle ricorrenti, che hanno chiesto pronunciarsi la provvisoria esecutività del decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 741 cpc; sul punto, pur nel silenzio della norma applicabile al caso in esame (art 96 dpr 396/2000), è da ritenersi che le "ragioni d'urgenza" di cui all'art. 741 cpc siano implicite e da rinvenirsi nell'interesse del minore, trattandosi di una pronuncia sullo *status* che lo riguarda.

Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite – o meglio per dichiararle irripetibili, in considerazione della novità delle questioni trattate e della loro complessità e rilevanza.

P.Q.M.

il Tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto,

-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita del minore nato a il con l'indicazione della doppia genitorialità in capo alle ricorrenti e mediante l'annotazione della ricorrente quale secondo genitore del minore e l'inserimento del cognome 'dopo quello ;

-ordina l'annotazione di questo decreto a margine dell'atto di stato civile del Comune di Genova.

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Efficacia immediata.

Manda la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al PM e all'Ufficiale dello Stato Civile.

Così deciso in Genova, in data 4 novembre 2020.

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Anna Bertini

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Canepa

